

Domanda: gradirei un chiarimento sulla fattispecie sanzionatoria prevista per chi realizza uno scarico domestico nell'impianto fognario pubblico, senza autorizzazione.

Risposta (a cura dell'Ing. Ernesto Dello Vicario): Ai sensi dell'art. 54, comma 2 del d.lgs. 152/99, l'apertura di nuovi scarichi di acque reflue domestiche in carenza dell'autorizzazione di cui all'art. 45 del d.lgs. 152/99 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.164 ad euro 51.645. La sanzione è ridotta da euro 516 ad euro 2.582 nel caso lo scarico provenga da edifici isolati adibiti ad uso abitativo. L'apertura di nuovi scarichi in mancanza della prevista autorizzazione, è punita con sanzione penale (ai sensi del comma 1 dell'art. 59) nel caso si tratti di scarichi di acque reflue industriali; in tale circostanza, la condotta è punita con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.032 a 7.746 euro.

Pubblicato il 2.11.05

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.